

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

12 ottobre 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1798 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ข้าวสังข์หยดเมืองพัถลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 34
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1803 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali** [notificata con il numero C(2016) 6351] ⁽¹⁾ 39

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1798 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง» (Khao Sangyod Muang Phatthalung) presentata dalla Thailandia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง» (Khao Sangyod Muang Phatthalung) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง» (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 188 del 27.5.2016, pag. 50.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1799 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2016**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 136, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e consentire a coloro che sono soggetti agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione.
- (2) L'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che sia determinato, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), a quali classi di merito di credito di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da una ECAI («associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (3) Alcuni termini e concetti analoghi utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. «Valutazione del merito di credito» è un termine utilizzato nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI, sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distinguono chiaramente tra questi due concetti con l'utilizzo rispettivamente dei termini «categoria di rating» e «rating del credito». Per evitare confusione, data la necessità di fare riferimento a questi due concetti separatamente, e data la complementarità dei due regolamenti, è opportuno utilizzare la terminologia del regolamento (CE) n. 1060/2009, in quanto più specifica.
- (4) Dato che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 autorizza l'utilizzo di rating del credito a fini regolamentari da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento solo se emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate o certificate in conformità al medesimo regolamento, è auspicabile che l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda le valutazioni del merito di credito che soddisfano la definizione di «rating del credito» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Inoltre, dato che a norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013 è necessario stabilire un'associazione per tutte le ECAI, la cui definizione include, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del medesimo regolamento, anche i rating del credito emessi dalle banche centrali esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009, è opportuno che l'associazione tra le categorie di rating delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda anche i rating del credito in questione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 vieta l'uso di rating del credito per talune classi di attività (come le azioni) nel quadro del metodo standardizzato. Pertanto, per quanto riguarda le valutazioni degli organismi di investimento collettivo (OIC) a reddito fisso, solo quelle che dipendono esclusivamente dalla qualità creditizia delle attività sottostanti dovrebbero essere interessate dall'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

- (5) L'associazione ha l'obiettivo di assegnare in modo appropriato i fattori di ponderazione del rischio previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 alle categorie di rating di una ECAI. Pertanto, dovrebbe essere in grado di individuare non soltanto le differenze relative di rischio, ma anche i livelli assoluti di rischio di ciascuna categoria di rating, garantendo livelli adeguati di capitale secondo il metodo standardizzato.
- (6) Data l'ampia gamma di metodologie utilizzate dalle ECAI, l'obiettività e la coerenza della metodologia di associazione sono aspetti fondamentali per garantire condizioni di parità per gli enti, nonché l'equità di trattamento per le ECAI. Per tale motivo, in sede di elaborazione delle norme sull'uso di fattori quantitativi e qualitativi e sul loro raffronto con il parametro di riferimento, è necessario basarsi sul quadro normativo precedente, ossia la parte 3 degli «Orientamenti riveduti sul riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito», del 30 novembre 2010, al fine di garantire una transizione agevole verso l'associazione di cui al presente regolamento. Ciò garantirebbe altresì la coerenza con le norme internazionali in questo settore presentate nell'allegato 2 di «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006.
- (7) Le definizioni di default utilizzate dalle ECAI possono differire da quella di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, aspetto di cui tengono conto il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, per garantire che il livello complessivo del capitale necessario per le esposizioni con rating esterno non subisca modifiche, è opportuno utilizzare, per la definizione di default ai fini del presente regolamento, le tipologie di eventi qualificati come default usate per la calibratura del parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) L'associazione dovrebbe essere intesa come la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali. È pertanto opportuno considerarla un concetto autonomo rispetto a quello che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a fornire sotto forma di relazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1060/2009 per consentire agli investitori di confrontare agevolmente tutti i rating del credito emessi in relazione a una determinata entità valutata. Sempre ai fini del presente regolamento, il termine «associazione» non fa riferimento ad associazioni elaborate nell'ambito di altri quadri, quali il quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia, poiché esse potrebbero essere basate su diverse metodologie e definizioni.
- (9) È opportuno procedere a un'associazione distinta per ogni serie pertinente di categorie di rating («scala di rating»). Quando la scala di rating di una ECAI è la stessa per tutte le classi di esposizione, è opportuno che l'associazione non subisca variazioni al fine di garantire la differenziazione delle ponderazioni del rischio in tutte le classi di esposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 575/2013. Se una ECAI ha diverse scale di rating, ai fini dell'associazione è auspicabile che si tenga conto della relazione che la ECAI instaura tra di esse.
- (10) I rating non richiesti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (CE) n. 1060/2009 dovrebbero essere presi in considerazione nell'associazione delle valutazioni di una ECAI se tali rating possono essere utilizzati a fini regolamentari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se l'Autorità bancaria europea (ABE) ha confermato che essi non differiscono per qualità dai rating del credito richiesti della stessa ECAI, conformemente all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Per determinare un'associazione dovrebbero essere utilizzati indicatori sia quantitativi che qualitativi, tenendo conto dei fattori qualitativi in un secondo momento, se e quando necessario e, in particolare, quando i fattori quantitativi non sono adeguati. Di conseguenza, i fattori qualitativi dovrebbero aiutare a rivedere, correggere e migliorare un'associazione iniziale determinata sulla base dei fattori quantitativi, qualora tale riesame risulti giustificato e necessario. Tale approccio in due fasi è necessario per contribuire a determinare un'associazione obiettiva e per assicurare che essa rappresenti effettivamente la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali.
- (12) Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, dovrebbe essere attenuata la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione, che dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 24).

- (13) Il tasso di default associato agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dovrebbe essere considerato il fattore quantitativo più rappresentativo, e dovrebbe essere calcolato a partire dai dati sui default corrispondenti a tali elementi. Se non sono disponibili dati sufficienti sui default corrispondenti a tali elementi, è comunque opportuno stimare il tasso di default in base al parere della ECAI interessata e di qualsiasi indicazione di default associata agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating oggetto della determinazione dell'associazione.
- (14) Il calcolo del tasso di default dovrebbe soddisfare determinati requisiti per garantirne la comparabilità tra le ECAI. Per esempio, dovrebbe essere misurato su un arco di tempo di tre anni per consentire l'osservazione di un numero significativo di default quando il rischio è estremamente basso e dovrebbe contabilizzare i ritiri per evitare una sottovalutazione del rischio. Inoltre, esso non dovrebbe includere né i rating del settore pubblico né i rating delle emissioni, data la scarsità di default per il primo tipo di rating, e per evitare che, in caso di utilizzo del secondo tipo di rating, il tasso di default sia falsato dagli emittenti con un numero maggiore di emissioni.
- (15) I tassi di default dovrebbero essere calcolati per ciascuna categoria di rating, per quanto possibile per un periodo di osservazione di lungo e di breve termine. Il tasso di lungo termine dovrebbe fornire la base per l'associazione, mentre il tasso di breve termine dovrebbe fungere da allarme preventivo in caso di un eventuale aumento o di una diminuzione del livello di rischio della categoria di rating. Se il numero di rating del credito disponibili non è sufficiente, è opportuno calcolare soltanto il tasso di default di lungo termine a causa dell'elevato grado di incertezza che caratterizza il calcolo dei tassi di default di breve termine. In questo caso, un potenziale aumento del livello di rischio della categoria di rating dovrebbe essere segnalato dai fattori qualitativi.
- (16) La definizione di default stabilita dalla ECAI per calcolare il tasso di default associato agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating è un elemento chiave del processo di determinazione dell'associazione. Una definizione di default più rigorosa può generare tassi di default superiori rispetto ad altre definizioni di default meno rigorose. Di conseguenza, è auspicabile stimare l'impatto della definizione di default sul calcolo del tasso di default al fine di garantire un'associazione accurata.
- (17) Quando sono disponibili soltanto dati limitati sui default, ai fini dell'associazione è opportuno tener conto dell'orizzonte temporale considerato in una categoria di rating per garantire coerenza tra le ECAI. Pertanto, quando si sceglie un orizzonte a breve termine, alcuni elementi potrebbero presentare un certo livello di rischio. Tuttavia, gli stessi elementi potrebbero presentare un livello di rischio notevolmente diverso se valutati per il periodo di tre anni scelto per il calcolo del tasso di default. È opportuno riconoscere questo fattore e tenerlo in debito conto nel processo di determinazione dell'associazione.
- (18) Il significato della categoria di rating e la sua posizione relativa nella scala di rating dovrebbero essere di particolare utilità quando non vi è alcun fattore quantitativo disponibile ed è nota l'associazione della categoria di rating adiacente ad una determinata classe di merito. A tal fine, i livelli di qualità creditizia dovrebbero essere caratterizzati da aspetti quali la capacità dell'emittente di adempiere ai suoi obblighi finanziari, la sensibilità alla situazione economica o la vicinanza alla situazione di default.
- (19) È altresì opportuno tenere conto dei fattori di rischio generale degli elementi cui è stata assegnata una categoria di rating. La dimensione e il grado di diversificazione delle attività degli elementi cui viene assegnata una categoria di rating dovrebbero essere considerati tra gli indicatori pertinenti del loro profilo di rischio sottostante. Dovrebbe anche essere possibile considerare come fattori qualitativi altre misure del merito creditizio assegnate a elementi della stessa categoria di rating, al fine di disporre di informazioni supplementari riguardanti il comportamento della categoria di rating interessata in materia di default. La pertinenza, l'obiettività e l'affidabilità delle diverse misure del merito creditizio dovrebbero essere attentamente analizzate prima di applicarle ai fini dell'esercizio di associazione.
- (20) Per garantire la coerenza con le norme internazionali, è opportuno utilizzare, nell'esercizio di associazione, i parametri di riferimento dei tassi di default nel lungo e nel breve periodo forniti dal documento «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006. Tuttavia, è auspicabile predisporre norme più dettagliate per tener conto della varietà delle ECAI che operano attualmente nel mercato dell'UE, i cui tassi di default possono differire in modo significativo dallo schema delle ECAI internazionali sottostante all'attuale parametro di riferimento. Più concretamente, il parametro di riferimento di lungo termine dovrebbe essere definito in termini di intervalli per tener conto del fatto che una serie di valori può essere compatibile con ciascuna classe di merito di credito.
- (21) Una categoria di rating dovrebbe essere inizialmente attribuita ad una classe di merito di credito in base al raffronto del tasso di default di lungo termine con il parametro di riferimento di lungo termine e le informazioni fornite dai fattori qualitativi.

- (22) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno riesaminare con regolarità l'adeguatezza dell'associazione poiché il tasso di default di lungo termine può cambiare e diventare rappresentativo di un'altra classe di merito del credito. A tal fine, i recenti tassi di default di breve termine riscontrati all'interno di una categoria di rating dovrebbero essere regolarmente raffrontati con i relativi parametri di riferimento di breve termine (livelli di «monitoraggio» e di «intervento»). Il superamento dei parametri di riferimento di breve termine per due anni consecutivi potrebbe indicare un indebolimento dei criteri di valutazione, il che potrebbe significare che il nuovo tasso di default di lungo termine sottostante sia rappresentativo di una classe di merito creditizio meno favorevole. Questo segnale avrebbe maggiore pertinenza se venisse superato il livello di intervento, piuttosto che il livello di monitoraggio. In particolare, un unico elemento in stato di default associato alle categorie di rating più elevato potrebbe comportare il riesame dell'associazione assegnata alla singola ECAI che ha valutato quell'elemento.
- (23) Laddove necessario, dovrebbero essere presentati progetti di norme tecniche di attuazione riveduti per includere le ECAI di recente costituzione nella determinazione dell'associazione.
- (24) Dato che è sempre prescritta la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario monitorare i risultati delle determinazioni delle associazioni su base continuativa.
- (25) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato congiuntamente alla Commissione dall'ABE, dall'ESMA e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le «Autorità europee di vigilanza» — AEV).
- (26) Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica dopo tre anni di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.
- (27) Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, è opportuno modificare il progetto di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più nuove a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore di una nuova associazione automaticamente nel 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.
- (28) L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; nonché il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

FATTORI QUANTITATIVI, FATTORI QUALITATIVI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Fattori quantitativi

Articolo 1

Fattori quantitativi dell'associazione di una categoria di rating

I fattori quantitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i tassi di default di breve e di lungo termine associati agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating di cui agli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

Elementi utilizzati per il calcolo dei fattori quantitativi

Il calcolo dei tassi di default di cui all'articolo 1 per ciascuna categoria di rating è effettuato unicamente sulla base di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dall'agenzia di valutazione del merito di credito (ECAI) oggetto della determinazione dell'associazione, qualora gli elementi soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) appartengono ai «rating di società» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2, e sono assegnati in base all'emittente;
- b) è assegnato loro uno dei seguenti rating:
 - i) un rating di credito richiesto;
 - ii) un rating di credito non richiesto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sezione 1

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

Articolo 3

Determinazione della sufficienza del numero di rating del credito disponibili

1. Ai fini del calcolo del tasso di default di breve termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dall'ECAI per la quale l'associazione è in corso di determinazione è considerato sufficiente se gli elementi soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono sufficienti per quanto riguarda il profilo di rischio percepito della categoria di rating, considerando come indicatore il numero di elementi corrispondente all'inverso del parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine associato alla categoria di rating di cui all'articolo 14, lettera a);
- b) sono rappresentativi dell'insieme più recente di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating.

2. Ai fini del calcolo del tasso di default di lungo termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione è considerato sufficiente se sono disponibili almeno i 10 tassi di default di breve termine più recenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Tassi di default di breve termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1. Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i tassi di default di breve termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 5.

2. I tassi di default di breve termine di una categoria di rating sono calcolati su un periodo di tempo di 3 anni sotto forma di un rapporto in cui:
 - a) il denominatore è il numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale;
 - b) il numeratore è il numero di elementi di cui alla lettera a) che hanno dato luogo a default prima della fine dell'orizzonte temporale.
3. Gli elementi ritirati prima della fine dell'orizzonte temporale e non in stato di default contribuiscono soltanto al denominatore dei tassi di default di breve termine di cui al paragrafo 2, lettera a), con una ponderazione pari al 50 %. Qualsiasi elemento per il quale esistono prove che è stato ritirato prima del verificarsi del default è considerato un elemento in stato di default.
4. Gli elementi sono considerati elementi in stato di default da inserire al numeratore di cui al paragrafo 2, lettera b), quando una delle seguenti tipologie di evento ha avuto luogo:
 - a) una procedura di fallimento o altre procedure concorsuali che potrebbero causare in futuro il mancato o ritardato pagamento di oneri relativi al servizio del debito previsti dal contratto;
 - b) un mancato o ritardato pagamento di interessi o di capitale previsto dal contratto, a meno che i pagamenti siano effettuati entro un periodo di tolleranza consentito per contratto;
 - c) uno scambio a perdere (*distressed exchange*) se l'offerta implica che l'investitore riceverà un valore inferiore a quello promesso dai titoli originari;
 - d) l'entità valutata è sottoposta a una forma significativa di vigilanza regolamentare a causa della sua situazione finanziaria.
5. I tassi di default di breve termine sono calcolati per ciascun insieme disponibile di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating per periodi semestrali a partire dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno.

Articolo 5

Tassi di default di lungo termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1. Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, i tassi di default di lungo termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 4.
2. Il tasso di default di lungo termine è calcolato come la media ponderata di almeno 20 dei tassi di default di breve termine più recenti calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. Se i tassi di default di breve termine disponibili coprono un periodo più lungo e sono pertinenti, per questo periodo più lungo si utilizzano i tassi di default di breve termine. Nel caso in cui siano disponibili meno di 20 tassi di default di breve periodo calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si procede alla stima dei tassi di default di breve termine che mancano per arrivare ai 20 tassi di default di breve termine.
3. Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, i tassi di default di breve termine calcolati ai sensi dell'articolo 4 comprendono il periodo di recessione più recente. Questo periodo di recessione copre un semestre o più di tassi di crescita negativi dei prodotti interni lordi delle principali aree geografiche di riferimento degli elementi valutati.
4. Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) i tassi di default di breve termine, calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono ponderati in base al numero di elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
 - b) i tassi di default di breve termine stimati sono ponderati in base alle stime del numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale.

Le ponderazioni garantiscono una rappresentazione adeguata degli anni con recessione e senza recessione di un ciclo economico completo.

Sezione 2

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito*Articolo 6***Elementi utilizzati e tasso di default di lungo termine di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito**

Se non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito di cui all'articolo 3, il calcolo del tasso di default di lungo termine specificato all'articolo 1 è effettuato secondo le due disposizioni seguenti:

- a) esso si basa sulla stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI, associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) la stima di cui alla lettera a) è completata con il numero di elementi che sono incorsi in un default e di quelli che non sono incorsi in un default cui è stata assegnata una categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione.

*CAPO 2***Fattori qualitativi***Articolo 7***Fattori qualitativi dell'associazione di una categoria di rating**

I fattori qualitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i seguenti:

- a) la definizione di default considerata dalla ECAI, come descritta all'articolo 8;
- b) l'orizzonte temporale di una categoria di rating considerato dalla ECAI, come descritto all'articolo 9;
- c) il significato di categoria di rating e la sua posizione nella scala di rating stabilita dalla ECAI, come descritto all'articolo 10;
- d) il merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating, come descritto all'articolo 11;
- e) la stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come descritta all'articolo 12;
- f) la relazione stabilita dalla ECAI («associazione interna»), ove disponibile, tra la categoria di rating che viene attribuita, da un lato e, dall'altro, le altre categorie di rating prodotte dalla stessa ECAI per le quali è già stata determinata un'associazione ai sensi del presente regolamento, come descritta all'articolo 13;
- g) qualsiasi altra informazione pertinente che possa indicare il grado di rischio espresso da una categoria di rating.

*Articolo 8***Definizione di default utilizzata dalla ECAI**

La tipologia di eventi presi in considerazione dalla ECAI per stabilire se un elemento sia in stato di default è confrontata con gli eventi specificati all'articolo 4, paragrafo 4, utilizzando tutte le informazioni disponibili. Quando dal raffronto risulta che non tutte le tipologie di eventi qualificati come default sono state considerate dalla ECAI, i fattori quantitativi di cui all'articolo 1 sono adattati di conseguenza.

*Articolo 9***Orizzonte temporale di una categoria di rating**

L'orizzonte temporale considerato dalla ECAI per l'attribuzione di una categoria di rating fornisce un'indicazione pertinente per sapere se il livello di rischio di tale categoria di rating sia sostenibile nell'orizzonte temporale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 10***Significato e relativa posizione di una categoria di rating**

1. Il significato di una categoria di rating stabilita dalla ECAI è fissato in funzione delle caratteristiche della capacità di rispettare gli impegni finanziari, quali emergono dagli elementi cui è stata assegnata tale categoria di rating, e, più in particolare, in funzione del suo grado di sensibilità al contesto economico e del suo grado di vicinanza alla situazione di default.
2. Il significato di una categoria di rating è comparato a quello stabilito per ciascuna classe di merito di credito di cui all'articolo 15.
3. Il significato di una categoria di rating è preso in considerazione congiuntamente alla sua posizione relativa nella scala di rating stabilita dalla ECAI.

*Articolo 11***Merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating**

1. Il merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating è determinato tenendo conto almeno delle loro dimensioni e del grado di diversificazione settoriale e geografica delle loro attività.
2. Possono essere utilizzate diverse misure del merito creditizio assegnato a elementi della stessa categoria di rating, nella misura opportuna, per integrare le informazioni fornite dai fattori quantitativi di cui all'articolo 1 quando siano affidabili e pertinenti per l'associazione.

*Articolo 12***Stima fornita dalla ECAI del tasso di default di lungo termine associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating**

La stima fornita dalla ECAI del tasso di default di lungo termine associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating è presa in considerazione ai fini dell'associazione, purché sia adeguatamente giustificata.

*Articolo 13***Associazione interna, determinata dalla ECAI, di una categoria di rating**

La corrispondente classe di merito di credito di altre categorie di rating prodotte dalla stessa ECAI per le quali esiste un'associazione interna ai sensi dell'articolo 7, lettera f), è utilizzata come un'indicazione pertinente del livello di rischio della categoria di rating oggetto dell'associazione.

CAPO 3

Parametro di riferimento e relativi riferimenti*Articolo 14***Parametro di riferimento**

Il parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si distingue in:

- a) un parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine per ciascuna classe di merito di credito di cui alla tabella 1 dell'allegato I;
- b) un parametro di riferimento del tasso di default di breve termine per ciascuna classe di merito di credito di cui alla tabella 2 dell'allegato I.

*Articolo 15***Significato di riferimento della categoria di rating per classe di merito di credito**

Il significato di riferimento di una categoria di rating corrispondente a ciascuna classe di merito di credito è riportato nell'allegato II.

TITOLO II

TABELLE DI CORRISPONDENZA*Articolo 16***Tabelle di corrispondenza**

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI e le classi di merito di credito di cui alla parte terza, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato III.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Parametri di riferimento ai fini dell'articolo 14

Tabella 1

**Parametri di riferimento di lungo termine
(orizzonte temporale di 3 anni)**

Classe di merito di credito	Parametro di riferimento di lungo termine		
	Valore medio	Limite inferiore	Limite superiore
1	0,10 %	0,00 %	0,16 %
2	0,25 %	0,17 %	0,54 %
3	1,00 %	0,55 %	2,39 %
4	7,50 %	2,40 %	10,99 %
5	20,00 %	11,00 %	26,49 %
6	34,00 %	26,50 %	100,00 %

Tabella 2

**Parametri di riferimento di breve termine
(orizzonte temporale di 3 anni)**

Classe di merito di credito	Parametri di riferimento di breve termine	
	Livello di monitoraggio	Livello di intervento
1	0,80 %	1,20 %
2	1,00 %	1,30 %
3	2,40 %	3,00 %
4	11,00 %	12,40 %
5	28,60 %	35,00 %
6	non pertinente	non pertinente

ALLEGATO II

Significato di riferimento della categoria di rating per classe di merito di credito ai fini dell'articolo 15

Classe di merito di credito	Significato della categoria di rating
1	L'entità valutata ha una capacità estremamente/molto forte di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito minimo/molto basso.
2	L'entità valutata ha una forte capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un basso rischio di credito, pur essendo in qualche modo più sensibile agli effetti sfavorevoli di cambiamenti di circostanze e di condizioni economiche rispetto alle entità cui è stata attribuita la classe di merito di credito 1.
3	L'entità valutata ha un'adeguata capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito moderato. Tuttavia, condizioni economiche sfavorevoli o un cambiamento di circostanze hanno una maggiore probabilità di portare a un indebolimento della capacità dell'entità valutata di far fronte agli impegni finanziari.
4	L'entità valutata è capace di onorare gli impegni finanziari ma è soggetta a un rischio di credito sostanziale. Essa deve far fronte a notevoli incertezze e all'esposizione a condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli che potrebbero portare ad una capacità inadeguata di onorare gli impegni finanziari.
5	L'entità valutata è capace di onorare gli impegni finanziari ma è soggetta a un rischio di credito elevato. Condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli pregiudicheranno probabilmente la capacità o la volontà dell'entità valutata di onorare gli impegni finanziari.
6	L'entità valutata è attualmente vulnerabile o molto vulnerabile ed è soggetta a un rischio di credito molto elevato, in stato di default o molto vicina al default. Necessita di condizioni commerciali, economiche e finanziarie favorevoli per onorare gli impegni finanziari.

Tabelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
AM Best Europe-Rating Services Ltd.						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4		
ARC Ratings SA.						
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per <i>corporate</i> a breve termine	A++	A		B, C, D		
Axesor SA						
Scala di rating globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
BCRA — Credit Rating Agency AD						
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i>	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine <i>corporate</i>	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		

Banque de France

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
---	-----	-------	----	-------	------	------------

Capital Intelligence Ltd

Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		

Cerved Rating Agency SpA.

Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i>	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
---	------------------	------------------	------------	------------	------	------------

Creditreform Ratings AG

Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
--------------------------------------	---------	---	-----	----	---	------

CRIF SpA.

Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
--	---------	---	-----	----	---	-------------

Dagong Europe Credit Rating

Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

<i>DBRS Ratings Limited</i>						
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>European Rating Agency, a.s.</i>						
Scala di rating per il lungo termine		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine		S1	S2	S3, S4, NS		
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>FERI EuroRating Services AG</i>						
Scala di rating Feri EuroRating	AAA, AA	A		BBB, BB	B	CCC, CC, D
<i>Fitch Ratings</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di <i>corporate finance</i> — Scala di rating per il lungo termine	AAA AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A						
Scala di rating per il lungo termine globale		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
Japan Credit Rating Agency Ltd						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
Moody's Investors Service						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Scala di rating per fondi obbligazionari	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale	P-1	P-2	P-3	NP		
Standard & Poor's Ratings Services						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Scala di rating riguardante la valutazione <i>mid market</i>		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD

Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D
---	------	-----	----------	---------------

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
---	------	-----	----------	---------

Scope Ratings AG

Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
--	---------	---	-----	----	---	--------------

Scala di rating per il breve termine globale	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4
--	------	-----	-----	----------

Spread Research

Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
---	---------	---	-----	----	---	---------------

The Economist Intelligence Unit Ltd

Scala di fasce di rating per sovrani	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
--------------------------------------	---------	---	-----	----	---	---------------

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1800 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (nel seguito «l'associazione») deve essere coerente con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce la metodologia di associazione ai fini dell'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti di capitale per gli enti creditizi e gli enti finanziari, in particolare le regole in materia di corrispondenza tra le pertinenti valutazioni del merito di credito e le sei classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che la scala delle classi di merito di credito cui vanno associate le valutazioni del merito di credito include sette classi di merito di credito invece delle sei classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzate per la metodologia di associazione per gli enti creditizi e gli enti finanziari.
- (4) Al fine di conseguire la coerenza richiesta dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione si basa sulla metodologia applicata per gli enti creditizi e gli enti finanziari fatte salve modifiche, se necessarie, tenuto conto dell'ulteriore classe prevista dal sistema di qualità creditizia di pertinenza ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (5) Il presente regolamento istituisce un meccanismo di associazione, tenendo conto di fattori quantitativi e qualitativi. Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, se vi sono scarse informazioni quantitative, la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione dovrebbe essere attenuata. L'associazione dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GUL 12 del 17.1.2015, pag. 1).

- (6) Le modalità di associazione si applicano alle valutazioni del merito di credito delle ECAI, che sono agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento, nonché alle valutazioni del merito di credito avallate dalle ECAI conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
- (8) Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica, dopo tre anni, di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016 il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.
- (9) Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, il progetto di norme tecniche di attuazione dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più recenti a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore automatica della nuova associazione a decorrere dal 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.
- (10) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
AM Best Europe-Rating Services Ltd.							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4		
ARC Ratings SA.							
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per <i>corporate</i> a breve termine		A++	A		B, C, D		
Axesor SA							
Scala di rating globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
BCRA — Credit Rating Agency AD							
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA	iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i>	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine <i>corporate</i>		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Banque de France</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
<i>Capital Intelligence</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA.</i>							
Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i>	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
<i>Creditreform Ratings AG</i>							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
<i>CRIF SpA.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
<i>Dagong Europe Credit Rating</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1		A-2, A-3	B, C, D		

<i>DBRS Ratings Limited</i>							
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri		IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>European Rating Agency</i>							
Scala di rating per il lungo termine			AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine			S1	S2	S3, S4, NS		
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Euler Hermes Rating</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>FERI EuroRating Services AG</i>							
Scala di rating Feri EuroRating	AAA	AA	A		BBB, BB	B	CCC, CC, D
<i>Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska SA, Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di <i>Corporate Finance</i> — Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A							
Scala di rating per il lungo termine globale			AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
Japan Credit Rating Agency Ltd							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España SA, Moody's Investors Service Ltd							
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Scala di rating per fondi obbligazionari	Aaa-bf	Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale		P-1	P-2	P-3	NP		
Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAf	AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Scala di rating riguardante la valutazione <i>mid market</i>			MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		

<i>Scope Rating</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
Scala di rating per il breve termine globale		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
<i>Spread Research</i>							
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>							
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1801 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 270, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede l'associazione, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), tra le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse dall'ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 dello stesso regolamento (nel seguito «l'associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (2) Alcuni termini e concetti simili utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. Il termine «valutazione del merito di credito» è utilizzato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distingue però chiaramente tra questi due concetti utilizzando rispettivamente i termini «categoria di rating» e «rating del credito». Al fine di evitare confusione, considerata la necessità di distinguere i due concetti, e data la complementarità dei due regolamenti, nel presente regolamento dovrebbero essere utilizzati i termini di cui e ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (3) L'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizza l'uso dei rating del credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui tale rating del credito sia stato emesso o avallato da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 268, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordina l'uso di un rating del credito di un'ECAI alla pubblicazione da parte dell'ECAI delle procedure, delle metodologie, delle ipotesi e degli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati sono differenziate chiaramente dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altre entità. È pertanto opportuno indicare solo la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le categorie di rating relative alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano tutte le predette condizioni.
- (4) L'associazione tra i rating del credito per le posizioni verso la cartolarizzazione e le classi di merito di credito dovrebbe prendere in considerazione fattori quantitativi quali i tassi di default e di perdita e i dati storici sulla performance dei rating del credito, nonché fattori qualitativi quali la gamma di operazioni, le metodologie e il significato delle categorie di rating. Tuttavia, è opportuno notare che i rating del credito per le cartolarizzazioni si applicano a un'ampia gamma di operazioni e che hanno registrato storicamente performance considerevolmente eterogenee durante la crisi finanziaria del 2007-2009. Inoltre, in seguito alla crisi sia le metodologie delle ECAI che l'approccio normativo dell'Unione in materia di cartolarizzazione stanno cambiando e la disciplina delle cartolarizzazioni è oggetto di discussioni anche a livello internazionale. Per tener conto di tali sviluppi del quadro regolamentare e della performance eterogenea dei rating di credito delle cartolarizzazioni e per evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni, è necessario porre in evidenza gli aspetti qualitativi dell'analisi dei dati quantitativi disponibili.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

- (5) Nel contesto di un'analisi qualitativa, al fine di garantire che l'associazione tra i rating del credito e le classi di merito di credito sia obiettiva e coerente e che la transizione sia agevole per il mercato, è necessario affidarsi all'associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito emesse nel 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. All'epoca le associazioni per le ECAI che emettevano rating di cartolarizzazioni non erano basate solo su una metodologia quantitativa ma anche su dati storici relativi alla performance dei rating del credito prima della crisi finanziaria. Esse erano state studiate per garantire l'obiettività e la coerenza globali tra i gradi relativi di rischio espressi dalle diverse classi di rating utilizzate per i rating del credito delle ECAI operanti in quel momento sul mercato delle cartolarizzazioni.
- (6) Le nuove ECAI che sono entrate nel mercato delle cartolarizzazioni dopo le associazioni del 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE non hanno assegnato un numero sufficiente di rating perché se ne possa valutare con affidabilità statistica la performance storica. Tuttavia, è necessario estendere alle nuove ECAI l'associazione valida per le ECAI consolidate, al fine di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di associare rating del credito e classi di merito di credito in maniera prudente per tutte le ECAI e di evitare notevoli svantaggi concorrenziali.
- (7) Dato che le classi di merito di credito valide per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono diverse da quelle che si applicano alle posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 dello stesso regolamento, dovrebbero essere fornite associazioni diverse per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating.
- (8) Sia l'articolo 251 che l'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 includono riferimenti alle classi di merito di credito per le posizioni verso la ricartolarizzazione. Di conseguenza, la disciplina della cartolarizzazione del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende anche le posizioni verso la ricartolarizzazione. Pertanto le associazioni dovrebbero coprire i rating del credito assegnati sia alle posizioni verso la cartolarizzazione che alle posizioni verso la ricartolarizzazione.
- (9) A seguito del completamento delle riforme in corso in materia di regolamentazione dei requisiti di capitale applicabili alle cartolarizzazioni, e al fine di prendere in considerazione nuovi dati storici che coprano un periodo post-crisi sufficientemente lungo, le associazioni dovrebbero essere aggiornate nei casi in cui le informazioni disponibili possano contribuire alla messa a punto di una metodologia di associazione quantitativa obiettiva e pienamente coerente, in conformità all'articolo 270, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e con crescente presa in considerazione di prove quantitative.
- (10) Data l'attenzione agli aspetti qualitativi dell'analisi della performance dei rating delle cartolarizzazioni, è necessario controllare regolarmente i dati comunicati al fine di valutare l'opportunità di riesaminare le associazioni effettuate in caso di default di posizioni verso la cartolarizzazione, e considerare la possibilità di modificare le associazioni, se del caso, in conformità all'articolo 270, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.
- (12) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tabella di associazione per il metodo standardizzato

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato e le classi di merito di credito nel quadro del metodo standardizzato di cui alla tabella 1 dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

*Articolo 2***Tabella di associazione per il metodo basato sui rating**

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al metodo basato sui rating interni e le classi di merito di credito di cui alla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

Tabella di corrispondenza tra le categorie di rating e le classi di merito di credito nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 1

Classe di merito di credito	1	2	3	4	Tutte le altre
<i>ARC Ratings SA</i>					
Emissioni a medio e lungo termine	da AAA _{SF} a AA _{-SF}	da A ⁺ _{SF} a A _{-SF}	da BBB ⁺ _{SF} a BBB _{-SF}	da BB ⁺ _{SF} a BB _{-SF}	al di sotto di BB _{-SF}
Emissioni a breve termine	A-1 ⁺ _{SF} , A-1 _{SF}	A-2 _{SF}	A-3 _{SF}		al di sotto di A-3 _{SF}
<i>Axesor SA</i>					
Scala di rating per finanza strutturata	da AAA _(sf) a AA _{- (sf)}	da A ⁺ _(sf) a A _{- (sf)}	da BBB ⁺ _(sf) a BBB _{- (sf)}	da BB ⁺ _(sf) a BB _{- (sf)}	al di sotto di BB _{- (sf)}
<i>Creditreform Ratings AG</i>					
Scala di rating per il lungo termine	AAA _{sf} , AA _{-sf}	da A ⁺ _{sf} a A _{-sf}	da BBB ⁺ _{sf} a BBB _{-sf}	da BB ⁺ _{sf} a BB _{-sf}	al di sotto di BB _{-sf}
<i>DBRS Ratings Limited</i>					
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	da AAA (sf) a AA (low) (sf)	da A (high) (sf) a A (low) (sf)	da BBB (high) (sf) a BBB (low) (sf)	da BB (high) (sf) a BB (low) (sf)	al di sotto di BB (low) (sf)
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	da R-1 (high) (sf) a R-1 (low) (sf)	da R-2 (high) (sf) a R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)		al di sotto di R-3 (sf)
<i>FERI EuroRating Services AG</i>					
Scala di rating	da AAA _{sf} a AA _{-sf}	da A ⁺ _{sf} a A _{-sf}	da BBB ⁺ _{sf} a BBB _{-sf}	da BB ⁺ _{sf} a BB _{-sf}	al di sotto di BB _{-sf}
<i>Fitch Ratings</i>					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA _{sf} a AA _{-sf}	da A ⁺ _{sf} a A _{-sf}	da BBB ⁺ _{sf} a BBB _{-sf}	da BB ⁺ _{sf} a BB _{-sf}	al di sotto di BB _{-sf}
Scala di rating per il breve termine	F1 ⁺ _{sf} , F1 _{sf}	F2 _{sf}	F3 _{sf}		al di sotto di F3 _{sf}
<i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i>					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA a AA-	da A ⁺ a A-	da BBB ⁺ a BBB-	da BB ⁺ a BB-	al di sotto di BB-
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1 ⁺ , J-1	J-2	J-3		al di sotto di J-3

<i>Kroll Bond Rating Agency</i>					
Credito a lungo termine	da AAA (sf) a AA- (sf)	da A+ (sf) a A- (sf)	da BBB+ (sf) a BBB- (sf)	da BB+ (sf) a BB- (sf)	al di sotto di BB- (sf)
Credito a breve termine	K1+ (sf), K1 (sf)	K2 (sf)	K3 (sf)		al di sotto di K3 (sf)
<i>Moody's Investors Service</i>					
Scala di rating per il lungo termine globale	da Aaa(sf) a Aa3(sf)	da A1(sf) a A3(sf)	da Baa1(sf) a Baa3(sf)	da Ba1(sf) a Ba3(sf)	al di sotto di Ba3(sf)
Scala di rating per il breve termine globale	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)		NP(sf)
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA (sf) a AA- (sf)	da A+ (sf) a A- (sf)	da BBB+ (sf) a BBB- (sf)	da BB+ (sf) a BB- (sf)	al di sotto di BB- (sf)
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+ (sf), A-1 (sf)	A-2 (sf)	A-3 (sf)		al di sotto di A-3 (sf)
<i>Scope Rating AG</i>					
Scala di rating per il lungo termine globale	da AAA _{SF} a AA _{-SF}	da A _{+SF} a A _{-SF}	da BBB _{+SF} a BBB _{-SF}	da BB _{+SF} a BB _{-SF}	al di sotto di BB _{-SF}
Scala di rating per il breve termine globale	S-1 _{+SF} , S-1 _{SF}	S-2 _{SF}	S-3 _{SF}		S-4 _{SF}

Tabella di corrispondenza tra le categorie di rating e le classi di merito di credito nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 2

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tutte le altre
<i>ARC Ratings SA.</i>												
Emissioni a medio e lungo termine	AAA _{SF}	da AA ⁺ _{SF} a AA ⁻ _{SF}	A ⁺ _{SF}	A _{SF}	A ⁻ _{SF}	BBB ⁺ _{SF}	BBB _{SF}	BBB ⁻ _{SF}	BB ⁺ _{SF}	BB _{SF}	BB ⁻ _{SF}	al di sotto di BB ⁻ _{SF}
Emissioni a breve termine	A-1 ⁺ _{SF} A-1 _{SF}	A-2 _{SF}	A-3 _{SF}									al di sotto di A-3 _{SF}
<i>Axesior SA</i>												
Scala di rating per finanza strutturata	AAA _(sf)	da AA ⁺ _(sf) a AA ⁻ _(sf)	A ⁺ _(sf)	A _(sf)	A ⁻ _(sf)	BBB ⁺ _(sf)	BBB _(sf)	BBB ⁻ _(sf)	BB ⁺ _(sf)	BB _(sf)	BB ⁻ _(sf)	al di sotto di BB ⁻ _(sf)
<i>Creditreform Ratings AG</i>												
Scala di rating per il lungo termine	AAA _{sf}	da AA ⁺ _{sf} a AA ⁻ _{sf}	A ⁺ _{sf}	A _{sf}	A ⁻ _{sf}	BBB ⁺ _{sf}	BBB _{sf}	BBB ⁻ _{sf}	BB ⁺ _{sf}	BB _{sf}	BB ⁻ _{sf}	al di sotto di BB ⁻ _{sf}
<i>DBRS Ratings Limited</i>												
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA (sf)	da AA (high) (sf) a AA (low) (sf)	A (high) (sf)	A (sf)	A (low) (sf)	BBB (high) (sf)	BBB (sf)	BBB (low) (sf)	BB (high) (sf)	BB (sf)	BB (low) (sf)	al di sotto di BB (low) (sf)
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	da R-1 (high) (sf) a R-1 (low) (sf)	da R-2 (high) (sf) a R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)									al di sotto di R-3 (sf)
<i>FERI EuroRating Services AG</i>												
Scala di rating	AAA _{sf}	da AA ⁺ _{sf} a AA ⁻ _{sf}	A ⁺ _{sf}	A _{sf}	A ⁻ _{sf}	BBB ⁺ _{sf}	BBB _{sf}	BBB ⁻ _{sf}	BB ⁺ _{sf}	BB _{sf}	BB ⁻ _{sf}	al di sotto di BB ⁻ _{sf}

[illegible]

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1802 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾ è necessario chiarire che un determinato prodotto oggetto di un'autorizzazione di un gruppo di biocidi è anche ammissibile come prodotto di riferimento al fine di ottenere un'autorizzazione per uno stesso prodotto.
- (2) I riferimenti alle domande di registrazione sono ormai obsoleti poiché tale procedura non è più applicabile dopo l'abrogazione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dovrebbero pertanto essere soppressi.
- (3) Per rispondere alle esigenze degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 dovrebbe prevedere la possibilità di chiedere l'autorizzazione nazionale dello stesso prodotto nei casi in cui il corrispondente prodotto di riferimento sia stato autorizzato tramite autorizzazione dell'Unione o sia oggetto di una relativa domanda di autorizzazione.
- (4) È necessario individuare chiaramente e specificare ulteriormente la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione di uno stesso prodotto e per l'accettazione di tali domande nei casi in cui il corrispondente prodotto di riferimento sia stato autorizzato secondo la procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012, o sia oggetto di una relativa domanda di autorizzazione.
- (5) Ai fini di una maggiore prevedibilità, è opportuno che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») elabori orientamenti relativi ai particolari attinenti al trattamento delle domande oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e li aggiorni regolarmente alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso scientifico e tecnico.
- (6) Per rendere il testo più chiaro e privo di ambiguità, la formulazione degli articoli 5 e 6 dovrebbe essere modificata.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro biocida, gruppo di biocidi o biocida appartenente ad un gruppo di biocidi registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**).

(*) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).»

2) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

«1 *bis*. Se il corrispondente prodotto di riferimento è stato autorizzato tramite autorizzazione dell'Unione, o è oggetto di una relativa domanda di autorizzazione, le domande di autorizzazione nazionale di uno stesso prodotto vengono presentate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata presentata la richiesta di autorizzazione nazionale.»

3) Sono inseriti i seguenti articoli 4 *bis* e 4 *ter*:

«Articolo 4 *bis*

Presentazione e accettazione delle domande secondo la procedura semplificata

1. Se il corrispondente prodotto di riferimento è stato autorizzato a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, o è oggetto di una relativa domanda di autorizzazione, le domande di autorizzazione di uno stesso prodotto vengono presentate in conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento all'autorità competente che ha concesso o alla quale è stato richiesto di concedere l'autorizzazione per il corrispondente prodotto di riferimento.

2. L'autorità competente accetta la domanda in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

*Articolo 4 *ter**

Orientamenti sul trattamento delle domande di autorizzazione degli stessi prodotti

1. L'Agenzia, previa consultazione degli Stati membri, della Commissione e delle parti interessate, redige orientamenti relativi ai particolari attinenti al trattamento delle domande che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Ove necessario, gli orientamenti vengono aggiornati tenendo conto dei contributi degli Stati membri e delle parti interessate relativi all'applicazione nonché del progresso scientifico e tecnico.»

- 4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Valutazioni e decisioni in merito a domande di autorizzazione nazionali

In deroga all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità competente destinataria decide se concedere o rifiutare l'autorizzazione di uno stesso prodotto conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 di detto regolamento entro 60 giorni a decorrere dalla convalida della domanda in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento o, se del caso, dalla successiva data di adozione della pertinente decisione in merito al corrispondente prodotto di riferimento.»

- 5) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'Agenzia raccomanda l'autorizzazione dello stesso prodotto, il parere contiene almeno i seguenti due elementi:

- a) una dichiarazione che stabilisce se le condizioni previste all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono soddisfatte e un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
- b) se del caso, i dettagli di eventuali termini e condizioni da imporre alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dello stesso prodotto.»

- 6) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Valutazioni e decisioni in merito a domande secondo la procedura semplificata

1. In deroga all'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità competente destinataria decide se concedere o rifiutare l'autorizzazione di uno stesso prodotto conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 di detto regolamento entro 60 giorni a decorrere dall'accettazione della domanda in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 del presente regolamento o, se del caso, dalla successiva data di adozione della pertinente decisione in merito al corrispondente prodotto di riferimento.

2. La valutazione comprende una verifica volta ad accertare che le informazioni di cui all'articolo 2 siano state fornite e che le differenze proposte tra lo stesso prodotto e il corrispondente prodotto di riferimento riguardino semplicemente informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

3. Se il prodotto autorizzato mediante tale procedura è destinato a essere messo a disposizione sul mercato di altri Stati membri, si applica l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 528/2012.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1803 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	173,9
	ZZ	173,9
0707 00 05	TR	132,0
	ZZ	132,0
0709 93 10	TR	131,1
	ZZ	131,1
0805 50 10	AR	92,8
	CL	103,2
	TR	104,3
	UY	51,2
	ZA	104,2
	ZZ	91,1
0806 10 10	BR	285,5
	EG	206,9
	TR	146,1
	US	210,1
	ZZ	212,2
0808 10 80	AR	100,0
	BR	100,2
	CL	154,6
	NZ	142,5
	US	141,5
	ZA	112,9
	ZZ	125,3
0808 30 90	CN	101,3
	TR	134,9
	ZZ	118,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1804 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2016

relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

[notificata con il numero C(2016) 6351]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dei termini previsti per lo svolgimento della procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, occorre prevedere che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 contengano le informazioni necessarie e pertinenti per la valutazione delle stesse. A tal fine, è opportuno elaborare un elenco delle informazioni da includere in tali richieste nonché altre relative modalità pratiche.
- (2) Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza, gli avvisi di ricezione o il ritiro delle richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi di estensione o di sospensione del termine per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione riguardanti tali richieste e gli avvisi relativi all'applicabilità dell'articolo 34, qualora non sia stato adottato alcun atto di esecuzione entro il termine, dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Occorre inoltre stabilire quali informazioni devono figurare in tali avvisi.
- (3) In particolare per quanto riguarda le informazioni da richiedere e la formulazione degli avvisi, la presente decisione si basa sull'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione 2005/15/CE della Commissione ⁽²⁾, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, poiché le condizioni materiali per esonerare un'attività dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE sono sostanzialmente le stesse di quelle a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
- (4) È opportuno ricordare che la valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della direttiva 2014/25/EU lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.
- (5) La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2005/15/CE, adottata sulla base della direttiva 2004/17/CE. La decisione 2005/15/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽²⁾ Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GUL 7 dell'11.1.2005, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE presentate in conformità all'articolo 35 di tale direttiva («richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34») contengono almeno le informazioni di cui all'allegato I della presente decisione e seguono la struttura di detto allegato
2. Qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione abbia adottato una posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, tale posizione deve accompagnare la richiesta.
3. Fatte salve le particolari circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma e qualora l'uso generalizzato di mezzi elettronici di comunicazione sia rinviato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, le richieste di cui al paragrafo 1 e le posizioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse utilizzando mezzi di comunicazione elettronici all'indirizzo di posta elettronica indicato a tal fine sul sito web della Commissione e comunicate agli Stati membri.
4. Qualora una richiesta di cui al paragrafo 1 o una posizione di cui al paragrafo 2 sia trasmessa utilizzando mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, essa deve essere trasmessa in triplice copia per posta o altro mezzo idoneo all'indirizzo della Commissione pubblicato sul suo sito web e comunicata agli Stati membri.

Articolo 2

1. Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato II della presente decisione.

Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato II della presente decisione.

2. Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano prolungati in conformità al paragrafo 1, quarto comma, dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato III della presente decisione.
3. Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano sospesi in conformità al paragrafo 2 dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato III della presente decisione. La Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte C dell'allegato III della presente decisione al termine della sospensione.
4. Qualora la richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sia ritirata dal richiedente, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte D dell'allegato III della presente decisione.
5. Qualora gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una determinata attività e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non siano più soggetti alla direttiva 2014/25/UE, poiché la Commissione non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato IV della presente decisione.
6. Le informazioni previste negli avvisi di cui agli allegati II, III e IV possono essere modificate e completate ove necessario, ad esempio nei casi in cui una richiesta precedentemente presentata è stata notevolmente modificata in conformità all'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE.
7. Gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La decisione 2005/15/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

1. Sezione 1 — Identità e status di richiedente

L'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE prevede che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 siano effettuate dagli Stati membri o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo preveda, dagli enti aggiudicatori. A seconda dei casi, il termine «richiedente» può riferirsi quindi sia allo Stato membro sia agli enti aggiudicatori. Esso è utilizzato unicamente a fini di semplificazione.

1.1. Nome e indirizzo completo del richiedente:

Qualora l'attività interessata dalla richiesta sia esercitata da imprese collegate ⁽¹⁾ al richiedente, il termine «richiedente» designerà tanto l'entità di cui al punto 1.1 quanto le imprese collegate in questione. Nelle sezioni 5 e 6 seguenti sarà opportuno quindi fornire le informazioni richieste per il «richiedente» così come definito.

1.2. Status del richiedente: amministrazione aggiudicatrice ⁽²⁾, impresa pubblica ⁽³⁾ o impresa privata?

1.3. Per le amministrazioni aggiudicatrici: indicare se la richiesta viene fatta in nome e per conto dello Stato membro.

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni previste per ciascun punto delle sezioni da 2 a 6 incluse. Per quanto riguarda in particolare le sezioni 5 e 6, per ogni punto di tali sezioni si prega di fornire le informazioni richieste per ciascuno degli enti che esercitano l'attività contemplata dalla richiesta. Tuttavia, qualora il loro numero sia rilevante, le informazioni possono limitarsi ai soli enti che detengono almeno il 10 % del mercato geografico in questione ⁽⁴⁾. Ove siano simili o identiche per più di un ente, le informazioni possono essere raggruppate, previa precisazione.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, per «impresa collegata» si intende «qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)». L'articolo 29, paragrafo 2, specifica inoltre che «nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

- a) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
- b) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; oppure
- c) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.»

⁽²⁾ In conformità all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti allo scopo specifico di soddisfare le esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.»

⁽³⁾ In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, «per impresa pubblica» si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa».

⁽⁴⁾ Cfr. la sezione 3.

- 1.4. Per gli enti aggiudicatori (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche e imprese private che esercitano una delle attività di cui alla direttiva 2014/25/UE ⁽¹⁾); si prega di indicare la disposizione del diritto nazionale che prevede per gli enti aggiudicatori la possibilità di presentare una richiesta ai sensi dell'articolo 35.

2. **Sezione 2 — Descrizione dell'attività contemplata dalla richiesta**

- 2.1. Si prega di descrivere l'attività alla quale, a vostro parere, si applicano le condizioni dell'articolo 34, paragrafo 1 ⁽²⁾. L'attività in questione può costituire parte di un settore più ampio ⁽³⁾ o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.
- 2.2. Se diversa dall'insieme del territorio nazionale, indicare l'area nella quale l'attività che forma oggetto della richiesta viene esercitata. Si prega di indicare unicamente l'area per la quale, a vostro parere, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

3. **Sezione 3 — Mercato interessato**

Il mercato interessato comprende tutti i beni e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, a motivo delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati ⁽⁴⁾.

I seguenti fattori sono di norma considerati pertinenti per la determinazione del mercato interessato e dovrebbero essere presi in considerazione per l'analisi ⁽⁵⁾:

— l'elasticità e l'elasticità incrociata rispetto al prezzo della domanda dei prodotti e/o dei servizi considerati,

— qualsiasi differenza nell'uso finale dei prodotti,

⁽¹⁾ Le attività o settori interessati possono essere ricapitolati come segue:

elettricità (produzione, trasporto, distribuzione); gas (produzione, trasporto, distribuzione); energia termica (produzione, trasporto, distribuzione); idrocarburi (estrazione); carbone e altri combustibili solidi (prospezione ed estrazione); acqua potabile (produzione, trasporto, distribuzione); trasporti urbani (autobus, metropolitana ecc.); trasporti ferroviari (trasporto di persone e merci; messa a disposizione delle infrastrutture e gestione del servizio di trasporto); porti (marittimi o interni, messa a disposizione e gestione delle infrastrutture); aeroporti (messa a disposizione e gestione delle infrastrutture); e servizi postali. Per una definizione precisa delle attività contemplate, si vedano gli articoli da 7 a 14 della direttiva 2014/25/CE.

⁽²⁾ «Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. ...»

⁽³⁾ Un esempio potrebbe essere la produzione di elettricità esclusivamente con metodi tradizionali, che è solo una parte del più ampio settore dell'elettricità.

⁽⁴⁾ Se del caso, occorre precisare se si tratta di prodotti facilmente sostituibili, di sostituti perfetti, di sostituti imperfetti o parziali.

Per qualsiasi prodotto determinato (ai fini di questa definizione, il termine «prodotto» si riferisce a prodotti o a servizi) esistono vari sostituti, vale a dire vari prodotti che, in misura maggiore o minore, soddisferranno le esigenze del consumatore. La gamma dei sostituti va dai sostituti perfetti (prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero immediatamente nell'eventualità, ad esempio, di un lieve aumento di prezzo del prodotto in questione) ai sostituti imperfetti (prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero unicamente nell'eventualità di un aumento molto rilevante del prezzo del prodotto in questione).

Per la definizione di mercato interessato, la Commissione prende in considerazione unicamente i prodotti che possono facilmente sostituire quelli in questione. Questi ultimi sono prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero a seguito di un aumento, modesto ma significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio il 5 %). Ciò consente alla Commissione di valutare la situazione della concorrenza nel contesto di un mercato interessato comprendente tutti i prodotti verso i quali i consumatori dei prodotti in questione si orienterebbero facilmente.

Ciò tuttavia non significa che la Commissione trascuri di tener conto delle limitazioni al comportamento concorrenziale degli enti interessati, derivante dall'esistenza di sostituti imperfetti [quelli verso i quali un consumatore non si orienterebbe a seguito di un aumento, modesto ma significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio il 5 %)]. Tali effetti sono presi in considerazione una volta definito il mercato e determinate le quote dello stesso.

È quindi importante per la Commissione disporre di informazioni relative sia ai prodotti che possono facilmente sostituire il prodotto in questione sia ai sostituti imperfetti. **[Esempio di sostituto perfetto dal lato della domanda: l'elettricità prodotta dal carbone e quella prodotta da fonti rinnovabili].**

Sono considerati sostituti parziali quei prodotti e servizi che possono sostituirsi a vicenda solo all'interno di una certa area geografica, o solo per una parte dell'anno o solo per determinati usi **[Esempio: nel settore del trasporto di passeggeri, la ferrovia, la metropolitana, il tram e l'autobus sarebbero solo parzialmente intercambiabili a livello nazionale poiché queste forme di trasporto coesistono soltanto all'interno di una determinata area geografica. Tuttavia, all'interno di tale zona, essi potrebbero invece essere considerati sostituti perfetti.]**

⁽⁵⁾ L'elenco non è esaustivo, il richiedente può fare riferimento ad altri fattori.

- le differenze di prezzo tra due prodotti,
- il costo derivante dal passaggio da un prodotto a un altro, ove si tratti di due prodotti potenzialmente concorrenti,
- le preferenze consolidate o radicate dei consumatori per un tipo o una categoria di prodotto,
- le classificazioni dei prodotti (nomenclature delle associazioni professionali ecc.).

Il mercato geografico interessato corrisponde al territorio sul quale gli enti interessati contribuiscono all'offerta e alla domanda di prodotti e di servizi, che presenta condizioni concorrenziali sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori limitrofi dal fatto, in particolare, che le condizioni concorrenziali sono in esso notevolmente diverse ⁽¹⁾.

Fra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico interessato figurano ⁽²⁾:

- la natura e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati,
- l'esistenza di barriere all'entrata,
- le preferenze dei consumatori,
- le differenze rilevanti delle quote di mercato oppure le differenze di prezzo sostanziali nei territori limitrofi,
- i costi di trasporto.

- 3.1. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si prega di spiegare la definizione del mercato o dei mercati di prodotti interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi.

Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni formulate, debitamente comprovate da dati empirici ⁽³⁾, e spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori elencati in precedenza. In particolare, si prega di indicare i prodotti o servizi specifici direttamente o indirettamente interessati dalla richiesta e di identificare le categorie di prodotti considerate sostituibili in base alla vostra definizione di mercato.

Nei quesiti seguenti questa definizione o queste definizioni è/sono designata/e con l'espressione «il mercato geografico interessato/i mercati geografici interessati».

- 3.2. Si prega di spiegare la definizione di mercato geografico interessato/mercati geografici interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi. Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni formulate, debitamente comprovate da dati empirici ⁽⁴⁾, e spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori elencati in precedenza. In particolare, si prega di identificare l'area geografica nella quale la/le entità interessata/e dalla richiesta è/sono attiva/e sul mercato interessato/sui mercati interessati e, qualora riteniate che il mercato geografico interessato è più ampio di un solo Stato membro, si prega di spiegarne i motivi.

Nei quesiti che seguono, questa definizione o queste definizioni è/sono designata/e con l'espressione «il mercato geografico interessato/i mercati geografici interessati».

⁽¹⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE.

⁽²⁾ L'elenco non è esaustivo, il richiedente può fare riferimento ad altri fattori.

⁽³⁾ Vale a dire i fatti e le prove che possono essere verificati in modo indipendente. Tutte le analisi eseguite devono essere replicabili in modo indipendente. In particolare, nel fornire elementi di prova derivanti da analisi empirica, il richiedente deve fornire le fonti, i dati grezzi e tutte le informazioni sulle specifiche misure tecniche adottate per giungere alle conclusioni finali.

⁽⁴⁾ Vale a dire i fatti e le prove che possono essere verificati in modo indipendente. Tutte le analisi eseguite devono essere replicabili in modo indipendente. In particolare, nel fornire elementi di prova derivanti da analisi empirica, il richiedente deve fornire le fonti, i dati grezzi e tutte le informazioni sulle specifiche misure tecniche adottate per giungere alle conclusioni finali.

4. Sezione 4 — Applicabilità degli atti legislativi di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE

- 4.1. L'attività di cui alla richiesta rientra nell'ambito di applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE ⁽¹⁾? In caso affermativo, si prega di indicare l'atto o gli atti di diritto nazionale che danno attuazione alla legislazione dell'Unione interessata.

5. Sezione 5 — Informazioni sul mercato interessato e sull'accesso al mercato

La presente sezione deve essere compilata a prescindere dalla risposta fornita al punto 4.1.

Determinati punti possono non essere pertinenti per alcune attività o per la situazione di fatto di un dato richiedente — in tal caso indicare i punti non pertinenti uno per uno.

Il richiedente può limitarsi a fornire un riferimento preciso, punto per punto, alla parte o alle parti di una posizione motivata e giustificata, di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, in cui si analizza il punto in questione.

- 5.1. Si prega di spiegare i motivi per i quali si ritiene che l'accesso al mercato interessato non sia limitato.
- 5.2. Per ciascun mercato interessato e per ognuno dei tre ultimi esercizi di bilancio ⁽²⁾, si prega di fornire, per ciascuna delle aree seguenti:
- a) il territorio SEE;
 - b) l'UE nel suo insieme;
 - c) il territorio degli Stati dell'EFTA nel suo insieme;
 - d) ogni Stato membro e ogni paese dell'EFTA in cui il richiedente esercita un'attività; e
 - e) il mercato geografico interessato ⁽³⁾, ove il richiedente ritenga che si tratti di un mercato diverso,
- le informazioni di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.9:
- 5.2.1. una stima della rilevanza del mercato in termini di vendite realizzate, in valore (in EUR) e in volume (in unità) ⁽⁴⁾, indicando le basi di calcolo e le fonti utilizzate a tal fine e fornendo, ove disponibili, i documenti necessari a conferma di tale calcolo;
- 5.2.2. le vendite realizzate, in valore e in volume, nonché una stima delle quote di mercato detenute dal richiedente;

⁽¹⁾ L'allegato III recita:

- A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
- B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
Direttiva 2009/72/CE
- C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
- D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
- E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
- F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
- G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
- H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
- I. Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti interni o altri terminali.
[Nessun atto giuridico]
- J. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]

⁽²⁾ Le informazioni richieste alle seguenti rubriche 5.2.1 e 5.2.2 vanno fornite per tutti i territori di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

⁽³⁾ Si veda la sezione 3.

⁽⁴⁾ Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

- 5.2.3. una stima della quota di mercato in valore (e se del caso in volume) di tutti i concorrenti (compresi gli importatori) che detengono una quota pari almeno al 10 % del mercato geografico in questione. Se disponibili, fornire documenti atti a confermare il calcolo di dette quote di mercato e indicare per tali concorrenti nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi;
- 5.2.4. una stima del valore e del volume totale nonché la fonte delle importazioni provenienti dall'esterno del territorio SEE, precisando:
- a) la quota di tali importazioni imputabile al richiedente;
 - b) una stima della misura in cui contingenti, dazi o ostacoli non tariffari agli scambi costituiscono un ostacolo per tali importazioni; e
 - c) una stima della misura in cui i costi di trasporto e altri costi accessori incidono su tali importazioni;
- 5.2.5. la misura in cui gli scambi tra gli Stati nel territorio SEE sono ostacolati da:
- a) costi di trasporto e altri costi accessori; e
 - b) altri ostacoli non tariffari agli scambi;
- 5.2.6. il modo in cui il richiedente produce e vende prodotti o servizi; ad esempio, se sono fabbricati localmente o se sono commercializzati attraverso reti di distribuzione locali;
- 5.2.7. il confronto tra il livello dei prezzi praticati dal richiedente e dai suoi concorrenti in ciascuno Stato membro e Stato EFTA e il confronto tra il livello dei prezzi praticati nell'UE, negli Stati EFTA e nelle altre zone in cui si producono tali prodotti (per esempio Europa orientale, Stati Uniti, Giappone e altre zone pertinenti);
- 5.2.8. la natura e il grado di integrazione verticale del richiedente rispetto ai principali concorrenti;
- 5.2.9. le informazioni sulla struttura dei costi del richiedente ⁽¹⁾. Si prega inoltre di specificare eventuali beni o infrastrutture utilizzati congiuntamente con altri enti oppure usati per l'esercizio di più di una delle attività contemplate dalla direttiva 2014/25/UE. Si prega di specificare se l'utilizzazione di tali beni o infrastrutture è soggetta a condizioni speciali, quali obblighi di servizio universale o diritti speciali.
- 5.3. Si prega di fornire le informazioni seguenti:
- 5.3.1. negli ultimi cinque anni, si è verificata un'immissione rilevante di prodotti interessati sul mercato geografico interessato/sui mercati geografici interessati ⁽²⁾? In caso affermativo, indicare, se possibile, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax dell'impresa interessata, nominativo della persona cui rivolgersi e una stima delle loro attuali quote di mercato;
- 5.3.2. a giudizio del richiedente, esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati esterni all'UE o al SEE) di cui sia probabile/possibile l'ingresso sul mercato? In caso affermativo, spiegare perché e indicare per ciascuna di tali imprese nome, indirizzo, numero di telefono o di fax e nominativo della persona cui rivolgersi e una stima dei tempi entro cui è probabile che si verifichi il loro ingresso sul mercato;
- 5.3.3. descrivere i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati, sotto il profilo geografico e sotto il profilo del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:
- a) i costi totali d'ingresso sul mercato (ricerca e sviluppo, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza ecc.) su scala equivalente a un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;
 - b) gli eventuali ostacoli legali o normativi all'ingresso, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualche tipo;

⁽¹⁾ Se del caso, occorre tenere conto delle sinergie che possono generarsi (ad esempio in caso di produzione congiunta di vari prodotti o di riutilizzo dei sottoprodotti) e quantificarne l'entità. Inoltre, per quanto possibile, le informazioni devono comprendere una stima della posizione del richiedente sul mercato in termini di efficienza dei costi (ad esempio confrontando la struttura dei costi del richiedente con quella dei concorrenti vicini e/o operanti nello stesso campo o settore industriale).

⁽²⁾ Si veda la sezione 3.

- c) le eventuali restrizioni imposte dall'esistenza di brevetti, know how e di altri diritti di proprietà intellettuale sui mercati interessati nonché da licenze concesse in relazione a detti diritti;
- d) le licenze di brevetto, know how e di altri diritti di proprietà intellettuale per i mercati rilevanti che il richiedente ha concesso o acquisito;
- e) l'importanza delle economie di scala nella produzione dei prodotti nei mercati interessati;
- f) l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime.

RICERCA E SVILUPPO

- 5.3.4. Illustrare l'importanza della ricerca e dello sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa operante sui mercati interessati di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Si prega di indicare la natura dei lavori di ricerca e di sviluppo realizzati dal richiedente sui mercati interessati.

In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

- a) l'andamento e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ in tali mercati e per il richiedente;
- b) gli sviluppi tecnologici su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (in particolare lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione ecc.);
- c) le più importanti innovazioni intervenute sui mercati interessati e le imprese che le hanno introdotte;
- d) il ciclo dell'innovazione sui mercati interessati e la fase di tale ciclo in cui si trovano le parti.

ACCORDI DI COOPERAZIONE

- 5.3.5. Specificare se e in quale misura esistano accordi di cooperazione (orizzontali o verticali) relativi ai mercati interessati.
- 5.3.6. Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dal richiedente per i mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni.

6. Sezione 6 — Esposizione alla concorrenza

Determinati punti possono non essere pertinenti per alcune attività o per la situazione di fatto di un dato richiedente — in tal caso indicare i punti non pertinenti uno per uno.

Il richiedente può limitarsi a fornire un riferimento preciso, punto per punto, alla parte o alle parti di una posizione motivata e giustificata, di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, in cui si analizza il punto in questione.

In conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, l'esistenza di prodotti o di servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o dei servizi in questione.

- 6.1. Si prega di spiegare i motivi per i quali si ritiene che l'attività contemplata dalla richiesta sia pienamente esposta alla concorrenza sul mercato geografico interessato o sui mercati geografici interessati. Si prega in particolare di fornire le informazioni seguenti.

CONDIZIONI GENERALI NEL MERCATO INTERESSATO

- 6.1.1. Si prega di indicare i cinque principali fornitori indipendenti ⁽²⁾ del richiedente e la quota rappresentata da ciascuno di essi per gli acquisti (di materie prime o di beni destinati alla fabbricazione dei prodotti interessati) del richiedente. Indicare per ciascuno dei fornitori nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

⁽¹⁾ Per intensità dell'attività di ricerca e sviluppo si intende l'entità delle spese di ricerca e sviluppo espresse come quota del fatturato.

⁽²⁾ I fornitori indipendenti sono fornitori che non rappresentano imprese collegate al richiedente. Per la definizione di impresa collegata, cfr. nota 1, punto 1.1.

Si prega inoltre di indicare le imprese collegate al richiedente e la quota rappresentata da ciascuna di esse per gli acquisti (di materie prime o di beni destinati alla fabbricazione dei prodotti interessati) del richiedente. Indicare per ciascuna delle imprese collegate nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

STRUTTURA DELL'OFFERTA NEI MERCATI INTERESSATI

- 6.1.2. Si prega di descrivere i canali di distribuzione e le reti di assistenza esistenti sui mercati interessati. A tal fine si prega, se del caso, di tener conto degli aspetti seguenti:
- a) sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza in tali mercati. In che misura la distribuzione è svolta da terzi o da imprese collegate al richiedente?
 - b) reti di assistenza (ad esempio di manutenzione e riparazione) e loro importanza in tali mercati. In che misura tali servizi sono prestati da terzi o da imprese collegate al richiedente?
- 6.1.3. Se del caso, fornire una stima della capacità produttiva complessiva per l'insieme dell'UE e per l'insieme dell'EFTA negli ultimi tre anni. Durante tale periodo, qual è stata la capacità produttiva del richiedente e quale il tasso di utilizzo degli impianti?
- 6.1.4. Se si ritiene che siano pertinenti anche altri elementi relativi all'offerta, si prega di indicarli.

STRUTTURA DELLA DOMANDA NEI MERCATI INTERESSATI

- 6.1.5. Si prega di indicare i cinque principali clienti indipendenti del richiedente sul mercato interessato e la quota rappresentata da ciascuno di essi nelle vendite complessive dei prodotti interessati da parte del richiedente. Indicare per ciascuno dei clienti nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.
- 6.1.6. Illustrare la struttura della domanda indicando:
- a) la fase in cui si trovano i mercati (per esempio decollo, espansione, maturità, declino) e una previsione del tasso di crescita della domanda;
 - b) l'importanza delle preferenze dei consumatori in termini di fedeltà alla marca, differenziazione dei prodotti e capacità di fornire una gamma completa di prodotti;
 - c) il grado di concentrazione o di dispersione della domanda;
 - d) la segmentazione in gruppi dei clienti, fornendo una descrizione del «cliente tipo» per ogni gruppo;
 - e) l'importanza dei contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;
 - f) la misura in cui amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche o altri organismi analoghi sono importanti come fonti di domanda.
- 6.1.7. Si prega di fornire delle stime sul grado di attività dei consumatori in termini di cambiamenti di fornitori o di rinegoziazioni di contratti nel corso degli ultimi cinque anni. Si prega inoltre di indicare le fonti utilizzate a tal fine e di fornire, ove disponibili, i documenti necessari a comprovare le stime.
-

ALLEGATO II

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

A Il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2014/25/UE

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽¹⁾]

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il [...].

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽³⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di [90 ⁽⁴⁾/105 ⁽⁵⁾] ⁽⁶⁾ giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade quindi il [...].

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste relative a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] antecedenti la scadenza del termine previsto per la richiesta, non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della richiesta.

B Non è possibile presumere il libero accesso al mercato sulla base dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽⁷⁾]

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il [...].

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁹⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁴⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera a).

⁽⁵⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il secondo comma di detto paragrafo 1.

⁽⁶⁾ Cancellare la dicitura non pertinente: il termine di 105 giorni lavorativi si applica se la richiesta non è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1.

⁽⁷⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

La Commissione dispone di un termine di [130 ⁽¹⁾]/145 ⁽²⁾] ⁽³⁾ giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade quindi il [...].

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste relative a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] antecedenti la scadenza del termine previsto per la richiesta, non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della richiesta.

⁽¹⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera b).

⁽²⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma di detto paragrafo 1.

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente: il termine di 145 giorni lavorativi si applica se la richiesta non è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE — PROROGA O SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE O PER IL RITIRO DELLA RICHIESTA**A Proroga del termine per l'adozione di atti di esecuzione**

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽¹⁾] — proroga dei termini

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽³⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁴⁾ era [...].

A norma dell'allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l'accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Dato che breve motivazione delle ragioni per la proroga], con l'assenso di [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁵⁾, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta è prorogato di [...] giorni lavorativi.

Il termine finale scadrà quindi il [...].

B Sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il [...] e il termine iniziale di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta era di [90/105/130/145] ⁽⁷⁾ giorni lavorativi.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁸⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁹⁾ era [...].

A norma dell'allegato IV, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessato o all'amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In data [...] la Commissione ha chiesto [...] di fornire informazioni supplementari entro il [...].

In caso di risposte tardive o incomplete ⁽¹⁰⁾, il termine iniziale è sospeso per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine finale scadrà quindi dopo [...] ⁽¹¹⁾ giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁷⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁸⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la seconda frase del suddetto allegato IV, paragrafo 2.

⁽¹¹⁾ Numero di giorni lavorativi disponibili inizialmente meno il numero di giorni lavorativi tra il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di esenzione e la scadenza del termine per fornire le informazioni supplementari.

C Conclusione della sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽²⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...].

In data [...] la Commissione ha chiesto [...] di fornire informazioni supplementari entro il [...]. Come annunciato nell'avviso pubblicato alla pagina [...] della GU C numero [...] del [...], il termine ultimo è stato prorogato di [...] giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Le informazioni in forma completa e corretta sono state ricevute il [...].

Il termine finale scadrà quindi il [...].

D Ritiro di una richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁴⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁵⁾ era [...].

In data [...] il richiedente ha ritirato la richiesta, che deve essere considerata nulla. Di conseguenza non vi è motivo di stabilire se l'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE si applica a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione del paese/dello Stato membro interessato]. Si continua quindi ad applicare la direttiva 2014/25/UE in conformità alle sue disposizioni, quando gli enti aggiudicatori si aggiudicano appalti per [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] e quando organizzano concorsi di progettazione per il perseguimento di tale attività in tale zona geografica.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE — APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA QUALORA NON SIANO STATI ADOTTATI ATTI DI ESECUZIONE ENTRO I TERMINI

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽¹⁾]

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽³⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁴⁾ era [...].

Poiché il termine per l'adozione di una decisione è scaduto il [...] senza che una decisione sia stata adottata, si applica il disposto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, di detta direttiva. Di conseguenza le disposizioni della direttiva 2014/25/UE non si applicano alle aggiudicazioni di appalti per [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] né ai concorsi di progettazione per il perseguimento di tale attività in tale zona geografica.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

